

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA

Art.1

1. La Consulta degli Studenti è l'organo scolastico che rappresenta tutti gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado tramite i rappresentanti di classe.
2. I rappresentanti di classe sono studenti che, eletti dalla propria classe, hanno il compito di rappresentarla davanti alla Consulta degli Studenti.

Art.2

1. La Consulta degli Studenti è costituito dai rappresentanti di classe, dal Dirigente scolastico e dal referente Salute dell'istituto.
2. Nel caso che il referente salute o il dirigente scolastico non potessero essere presenti agli incontri possono essere sostituiti dal vicepreside.
3. I rappresentanti di classe sono due per ogni classe: un ragazzo e una ragazza.
4. I rappresentanti di classe riferiscono, durante la Consulta, ogni problema (vedi art.5) rilevato all'interno della classe e dell'Istituto.

Art.3

1. I rappresentanti di classe devono essere eletti entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno scolastico.
2. Ogni classe eleggerà i propri rappresentanti alla presenza del coordinatore di classe nel seguente modo:
 - tutti gli alunni, se lo desiderano, possono candidarsi;
 - ogni alunno della classe può esprimere due preferenze (a un ragazzo e a una ragazza): scriverà il nome/i nomi su un'apposita scheda che verrà messa in una busta;
 - il coordinatore di classe aiutato da un alunno non candidato procederà allo spoglio delle schede;
 - verranno eletti i due candidati che avranno preso più voti; in caso di parità tra due o più candidati si procederà ad una nuova votazione tra i candidati in parità esprimendo una sola preferenza; in caso di ulteriore parità si procede per sorteggio.
 - verranno eletti contemporaneamente due vice rappresentanti (un ragazzo e a una ragazza) che saranno i due candidati che, nel corso della votazione per i rappresentanti si saranno posizionati al secondo posto per numero di voti.

Art.4

1. I rappresentanti di classe devono essere disponibili ad ascoltare i problemi dei propri compagni di classe.
2. Le convocazioni della Consulta devono essere comunicate con almeno cinque giorni di anticipo.
3. Un rappresentante di classe può essere rimosso dal suo incarico solo dal coordinatore di classe, sentito il dirigente scolastico.
4. Un rappresentante di classe può dimettersi in qualsiasi momento comunicandolo al coordinatore di classe che provvederà alla nomina della successiva persona eletta o a nuova elezione.
5. Le dimissioni di un rappresentante sono irrevocabili.

Art.5

1. I rappresentanti di classe hanno il compito di raccogliere idee, problemi e suggerimenti su argomenti che interessano la classe e non si occupano di casi di singoli alunni.
2. I rappresentanti di classe convocano al bisogno l'assemblea di classe concordando data e ora con il coordinatore di classe.
3. I rappresentanti di classe riferiscono al coordinatore di classe e poi alla Consulta quanto emerso durante l'assemblea di classe.
4. Durante le riunioni della Consulta il verbale verrà fatto a turno partendo dalle classi terze in ordine decrescente.
5. I rappresentanti di classe hanno il compito di riferire alla classe quello che è emerso durante la Consulta.
6. Tutti i verbali saranno raccolti in un apposito registro.
7. Almeno una volta all'anno la Consulta riferisce al Consiglio dell'Istituzione sulle attività in corso.